REGOLAMENTO DEL GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI
DELL'ASSOCIAZIONE COSTRUTTORI EDILI DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

(come modificato dall'Assemblea del Gruppo Giovani Imprenditori Edili di Avellino del 21 giugno 2005 e successivamente del 5 giugno 2013)

ART. 1 – COSTITUZIONE

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione Costruttori edili della Provincia di Avellino, con deliberazione assunta in data 21 novembre 1994, istituisce il "Gruppo Giovani Imprenditori Edili".
Il Gruppo Giovani Imprenditori Edili aderisce ai Gruppi Giovani Imprenditori Edili dell'ANCE e di ANCE Campania.

ART. 2 - SCOPI

Il Gruppo ha lo scopo di:
1) contribuire all'attività dell'Associazione con l'apporto di idee e progetti;
2) incentivare e coordinare la partecipazione dei Giovani aderenti al Gruppo nella vita associativa;
3) creare opportunità di collegamenti con altri Gruppi di giovani imprenditori allo scopo di promuovere un ampio scambio di vedute e di informazioni ;
4) promuovere iniziative atte ad approfondire la conoscenza dei problemi manageriali economici, sociali, politici e tecnici dell'industria delle costruzioni;
5) favorire opportunità di incontro su temi di innovazioni professionalità e cultura in Italia ed all'estero, anche tramite delegazioni di lavoro;
6) favorire l'interscambio di idee ed esperienze manageriali e gestionali;
7) diffondere l'azione imprenditoriale dei costruttori mediante dibattiti, pubblicazioni, contatti con altri Gruppi o Associazioni.
Per il raggiungimento degli scopi di cui al precedente comma, il Gruppo, in particolare:
- organizza convegni, incontri, dibattiti ed ogni altra iniziativa di informazione e di formazione professionale e culturale dell'associato;
- sviluppa la conoscenza da parte dei Giovani Imprenditori delle attività dell'Associazione e ne favorisce l'inserimento nei vari organi statutari;
- istituisce gruppi di lavoro per l'approfondimento di specifiche problematiche;
- promuove iniziative per favorire relazioni con altri gruppi giovanili allo scopo di sviluppare un ampio scambio di vedute ed informazioni;
- propaganda i valori dell'azione imprenditoriale nel mondo della scuola, dell'Università e della Società civile;
- stimola la partecipazione dei componenti alle attività dei Giovani Imprenditori ad ogni livello dell'Organizzazione Nazionale, favorendo uno stretto collegamento con gli altri organismi regionali, nazionali ed internazionali.

ART. 3 - ADERENTI

Al Gruppo possono entrare a far parte i giovani Imprenditori edili, nonché coloro i quali rivestono, in aziende edili associate in regola con il versamento dei contributi associativi, ruoli di responsabilità manageriale (ad esempio consiglieri di amministrazione, soci dirigenti e/o direttori tecnici).
E' facoltà del Consiglio Direttivo chiamare a far parte del Gruppo, in qualità di Componenti aggregati, persone qualificate aventi titoli diversi da quelli previsti dal presente articolo.
I componenti aggregati possono partecipare a tutte le attività del Gruppo, ma non hanno diritto di voto all'Assemblea.
La loro appartenenza al Gruppo cessa automaticamente al decadere del Consiglio Direttivo che li ha chiamati a far parte del Gruppo stesso.
L'età massima per l'ammissione al Gruppo è fissata in 35 anni.
L'appartenenza al Gruppo cessa al compimento del quarantesimo anno di età, per dimissioni, per fine esercizio di funzione imprenditoriale ovvero per una delle cause previste dall'art. 4 dello Statuto dell'Associazione Costruttori Edili di Avellino.
Il Presidente ed i componenti del Consiglio Direttivo, rimangono in carica fino al compimento del mandato elettivo anche se hanno superato nel corso del mandato i 40 anni.

ART. 4 – AMMISSIONE AL GRUPPO

Le domande di adesione al Gruppo dovranno essere rivolte all'Associazione Costruttori Edili dalle aziende associate.
Le domande, dopo l'esame di merito da parte dell'Associazione, vengono ratificate dal Consiglio Direttivo del Gruppo.
Presso la Segreteria dell'Associazione è istituita un'anagrafe degli iscritti al Gruppo.

ART. 5 – ORGANI DEL GRUPPO

- L'Assemblea
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
- I Vice Presidenti.

Tutte le cariche sono gratuite e sono ricoperte dagli iscritti al Gruppo.

ART. 6 – ASSEMBLEA

L'Assemblea è costituita da tutti gli aderenti al Gruppo ed è presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente più anziano di età.
Sono compiti dell'Assemblea:
a) deliberare in merito alla relazione annuale del Consiglio Direttivo del Gruppo;
b) deliberare in merito alle linee programmatiche del Gruppo predisposte dal Consiglio Direttivo;
c) eleggere il Presidente;

d) eleggere il Consiglio Direttivo;
e) deliberare di proporre all'Associazione eventuali modifiche da apportare al presente Regolamento;
f) deliberare di proporre all'Associazione l'eventuale scioglimento del Gruppo.
L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno e in via straordinaria quando il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno, oppure su iniziativa di almeno un terzo degli aderenti, aventi diritto al voto, che ne facciano richiesta scritta al Presidente con un preciso ordine del giorno.
L'Assemblea è convocata con ordine del giorno scritto, da inviarsi almeno con 10 giorni di anticipo salvi casi di emergenza il cui preavviso sarà ridotto a tre giorni, e inviato a mezzo telegramma, telefax o e-mail.
Hanno diritto al voto i singoli iscritti.
L'Assemblea è validamente costituita quando sia presente almeno il 50% degli aventi diritto al voto in prima convocazione e qualunque sia il numero dei presenti in seconda convocazione. Le due convocazioni possono avvenire nello stesso giorno.
L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto.

ART.7 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto:
a) dal Presidente del Gruppo;
b) da colui che ha già rivestito la carica di Presidente del Gruppo, immediatamente prima;
c) da tre Consiglieri eletti dall'Assemblea.
I Consiglieri durano in carica tre anni e consecutivamente non possono essere rieletti per più di un secondo triennio.
Il solo Presidente può essere eletto anche tra coloro che abbiano nei due trienni immediatamente precedenti ricoperto la carica di Consigliere.
Il Consigliere eletto che non presenzi a tre riunioni consecutive del Consiglio o che, comunque, non abbia partecipato a più di metà delle riunioni tenute in un anno solare viene considerato dimissionario e quindi automaticamente sostituito per cooptazione dal primo dei non eletti, o per mancanza viene cooptato dal Consiglio Direttivo e ratificato dalla prima Assemblea utile.
Il Consiglio è convocato con ordine del giorno scritto, da inviarsi almeno con 5 giorni di anticipo salvi casi di emergenza il cui preavviso sarà ridotto a tre giorni**.** La comunicazione è inviat**a** a mezzo telegramma**,** telefax o e-mail.
Le riunioni e le relative delibere sono valide quando siano presenti almeno tre componenti compreso il Presidente o il Vice Presidente più anziano di età.
Il Consiglio Direttivo:
a) svolge ogni azione necessaria al conseguimento degli scopi previsti dall'art. 2 del presente Regolamento, nell'ambito delle direttive tracciate nell'Assemblea .
Circa le iniziative che intende assumere per il conseguimento di detti scopi informa

preventivamente la Presidenza dell'Associazione;
b) elegge uno o più Vice Presidenti, da nominarsi nel proprio ambito;
c) istituisce Commissioni di studio e ne nomina i componenti e i responsabili, i quali ultimi potranno partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo;
d) ratifica le domande di adesione e le eventuali cessazioni di appartenenza al Gruppo;
e) nomina, negli ultimi sei mesi di mandato, numero tre consiglieri al fine di verificare le disponibilità alla candidatura per le cariche sociali nel successivo triennio. Ai predetti consiglieri, entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo, è possibile presentare, per iscritto, la propria candidatura unitamente ad una relazione programmatica;
f) nomina e revoca, su proposta del Presidente, i componenti negli organi statutari dell'associazione territoriale, regionale e nazionale.

ART. 8 – PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dall'Assemblea.
Il Presidente:
- rappresenta a tutti gli effetti il Gruppo;
- convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo;
- assegna ai Vice Presidenti deleghe nell'ambito del programma stabilito;
- ha la facoltà, qualora lo ritenga opportuno, di invitare alle riunioni ed alle manifestazioni del Gruppo persone che ad esso non appartengono, previa comunicazione al Consiglio Direttivo.
- verifica l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo.

Il Presidente dura incarica tre anni e non è rieleggibile.
In casi di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito nelle sue attribuzioni dal Vice Presidente più anziano di età.
In caso di vacanza della carica o di dimissioni del Presidente, il Vice Presidente più anziano di età dovrà convocare l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.

ART. 9 – VICE PRESIDENTI

I Vice Presidenti affiancano l'opera del Presidente per il conseguimento degli scopi del Gruppo.
I Vice Presidenti durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

ART. 10 - VOTAZIONI DELL'ASSEMBLEA

Le votazioni devono essere effettuate con voto segreto.
Ogni singolo iscritto al Gruppo ha diritto ad un voto.
Non è consentito il ricorso all'istituto della delega.
Il Presidente viene eletto a maggioranza assoluta dei presenti.
Per l'elezione del Consiglio Direttivo ogni socio potrà esprimere fino ad un massimo di tre preferenze.

Verranno eletti Componenti del Consiglio Direttivo coloro i quali avranno riportato il maggior numero di voti.
In caso di parità dei voti, tra due o più candidati, si procederà a votazioni per ballottaggio.

ART. 11 – APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO – MODIFICHE

Il presente regolamento è approvato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione Costruttori Edili di Avellino.

Le proposte di modifica, deliberate ai sensi dell'art. 6 del presente Regolamento, dovranno essere approvate dal Consiglio Direttivo dell'Associazione medesima.

ART. 12 – SCIOGLIMENTO DEL GRUPPO

Lo scioglimento del Gruppo, proposto dall'Assemblea all'uopo convocata con un preciso ordine del giorno, dovrà essere deliberato dall'Assemblea dell'Associazione.
Qualora anche l'Assemblea riunita in seconda convocazione non risultasse valida, potrà essere indetto un referendum fra tutti gli iscritti e la decisione sarà operante con la maggioranza dei 2/3 delle risposte pervenute.

ART.13 – UFFICIO DI SEGRETERIA

Le funzioni di segreteria verranno svolte dal personale dell'Associazione Costruttori Edili.
Il funzionario addetto partecipa alle Assemblee del Gruppo e alle riunioni del Consiglio Direttivo; è altresì incaricato della tenuta dei verbali delle Assemblee del Gruppo e del Consiglio Direttivo, dei quali ne trasmette copia al Presidente dell'Associazione Costruttori Edili.

ART. 14 - RINVIO ALLO STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

Ogni altra norma di funzionamento del Gruppo è soggetta alle disposizioni contenute nello Statuto dell'Associazione Costruttori Edili e alle deliberazioni in proposito prese dal Consiglio Direttivo della stessa.